

## WHISTLEBLOWING FAQ

### 1. Cos'è il Whistleblowing?

Il cd. "Whistleblowing" è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i soggetti appartenenti ad un'organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una violazione, un reato o un illecito, commesso da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

Whistleblower è, letteralmente, colui che suona il fischietto, vale a dire il "Segnalante": colui che effettua la segnalazione di violazioni, da cui deriva, per l'appunto, il termine Whistleblowing.

### 2. Qual è lo scopo della Procedura Whistleblowing adottata da Target Italia Srl e da Praesidium S.p.A?

Lo scopo della Procedura Whistleblowing è quello di:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

La Procedura risponde ai requisiti del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 ("**Decreto Whistleblowing**"), che richiede l'istituzione di canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare.

### 3. Come posso effettuare una segnalazione?

La Procedura prevede i seguenti canali di segnalazione:

- **in forma scritta**, tramite l'apposita piattaforma informatica "Whistleblowing Management Tool" (la "**Piattaforma**"), di cui Target Italia Srl e da Praesidium S.p.A (le "**Società**") si sono dotate, accedendo dall'homepage dei siti internet di ciascuna Società, cliccando il link "Whistleblowing";
- **in forma scritta, attraverso lettera cartacea a mezzo posta ordinaria** all'indirizzo Gestore Segnalazioni Whistleblowing – RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – PRAESIDIUM S.p.A. o TARGET ITALIA Srl (a seconda di quale sia la società con riferimento alla quale si effettua la segnalazione), Via della Giustizia 10/A - 20125 - Milano (MI). Qualora si opti per tale canale, la Segnalazione dovrà essere inserita in tre buste chiuse:
  - la prima con i dati identificativi del Segnalante, il quale deve espressamente dichiarare di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing ovvero rendere tale volontà desumibile dalla Segnalazione, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  - la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
  - entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta ove potranno essere altresì inseriti ulteriori documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.
- **in forma orale**, chiamando il numero +39 0230309725 e registrando un messaggio vocale.

Per conoscere meglio le modalità di utilizzo della Piattaforma e per sapere come inviare correttamente una Segnalazione in formato cartaceo, si rimanda alla Procedura Whistleblowing.

Si ricorda comunque che la segnalazione può essere effettuata anche mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

#### **4. Che cosa si può segnalare?**

Possono essere segnalati tutte quei comportamenti, atti od omissioni, contrari a norme di legge, nazionale o dell'Unione Europea (quali, tra l'altro, illeciti relativi al settore degli appalti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; illeciti amministrativi, contabili, civili o penali derivanti dalla violazione di disposizioni di legge nazionali diverse dagli illeciti specificamente identificati quali violazioni del diritto dell'Unione Europea) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A titolo di esempio, possono essere oggetto di segnalazione condotte illecite che integrino reati quali corruzione (pagamento di una somma di denaro ad un pubblico ufficiale per ottenere un indebito vantaggio in favore della Società) ovvero comportamenti o situazioni contrarie al Codice Etico delle Società.

Al contrario, sempre a titolo di esempio, non possono essere utilizzati i canali di Segnalazione Whistleblowing per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.

Per avere un quadro più completo ed esaustivo di ciò che può essere o meno oggetto di Segnalazione, si rimanda alla Procedura Whistleblowing adottata dalle Società.

Ad ogni modo, Il contenuto della Segnalazione è libero, ma al fine di agevolare le indagini, è opportuno inserire i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante (a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti responsabili dei fatti segnalati, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### **5. Chi può effettuare una segnalazione attraverso uno dei canali precedentemente descritti?**

Possono effettuare una Segnalazione tutti i dipendenti delle Società (incluso il personale a tempo determinato e a contratto), i dirigenti, i consulenti, il personale in stage, i candidati a posizioni lavorative, i collaboratori, i fornitori, i partner, i clienti, i volontari e gli azionisti, purchè la Segnalazione riguardi delle violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vale a dire nell'ambito di una relazione qualificata tra il Segnalante e le singole Società, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

#### **6. Chi gestirà la segnalazione?**

Le Società hanno incaricato e nominato una terza parte esterna alle Società medesime che agirà quale "Gestore delle Segnalazioni" e avrà il compito di analizzare il contenuto delle Segnalazioni e darvi seguito, secondo le modalità prescritte nella Procedura Whistleblowing.

#### **7. In quanto tempo viene dato riscontro al Segnalante?**

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante piattaforma o altro mezzo idoneo, circa la Segnalazione ricevuta con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla stessa, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing.

#### **8. Sono ammesse ritorsioni in caso di segnalazione?**

Chi effettua una Segnalazione non dovrà subire conseguenze. Infatti, nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di qualunque atto ritorsivo, inteso come qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, che viene posto in essere in ragione della Segnalazione e che può provocare al Segnalante un danno ingiusto. Ogni segnalazione sarà investigata e gestita con la massima cura al fine di proteggere la privacy del Segnalante e prevenire ritorsioni.

Attenzione però, la Segnalazione deve essere effettuata in buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore, il decoro personale e/o professionale della persona oggetto di Segnalazione.

#### **9. È possibile fare una segnalazione anonima?**

Si, è possibile effettuare una segnalazione in forma anonima ancorché sarebbe preferibile che il Segnalante fornisse il proprio nominativo al fine di consentire a chi svolge le attività di verifica di ottenere maggiori informazioni.

#### **10. E' garantita la riservatezza del segnalante?**

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità è tutelata in tutte le fasi del procedimento relativo alla Segnalazione. Pertanto, tali informazioni non possono essere rivelate, senza l'espresso consenso del Segnalante, a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine.

L'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del Segnalante, sull'oggetto della Segnalazione e sull'identità del Segnalato riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della Segnalazione.